



POOL INQUINAMENTO

Journal N°3

c/o Munich Re, Milano
Corso Venezia 48, 20121 Milano
T 02 76 41 64 70 F 02 76 41 69 11
Pool_Inquinamento@Munichre.com
www.poolinquinamento.it

IN QUESTO NUMERO

Gentili lettori,

Intervista a Paola Radaelli
Il punto di vista del Risk Manager

PAG 2

Vi trasmettiamo il nuovo numero del Journal curato dal Pool Inquinamento prima della tanto desiderata pausa estiva.

In questi ultimi mesi si è parlato molto di inquinamento, di rischio ambientale e di inasprimento delle norme vigenti in campo ambientale.

Contributo di Massimo Bettanin
Rischio inquinamento e Case History

PAG 5

A livello europeo, ad esempio, si sta discutendo di una nuova Direttiva per il settore petrolifero stimolata dal disastro causato dalla BP nel Golfo del Messico.

Contributo di Angelo Merlin
Sentenze e approfondimenti legislativi

PAG 7

In Italia, entro il 2011 i reati diretti alla tutela penale d'ambiente saranno introdotti tra i reati presupposto di cui al Decreto Legislativo 231/2001 (responsabilità da reato delle imprese).

In questo numero approfondiremo la gestione dei rischi di una multi utility con un'intervista alla Dott.ssa Radaelli, Risk Manager di Linea Group Holding, analizzando le principali problematiche e le soluzioni adottate per il controllo dei rischi.

Contributo di Italo Partenza
News

PAG 9

Seguono due contributi legali: uno è il commento dell'Avv. Merlin alla recente sentenza sul diritto al risarcimento dei danni da inquinamento delle Associazioni Ambientaliste, l'altro è un interessante articolo dell'Avv. Italo Partenza relativo alla mediazione conciliativa introdotta dal D. Lgs. n. 28 del 4/3/2010.

A cura del Pool Inquinamento
Eventi, Convegni e Pubblicazioni

PAG 12

Infine il Dr. Bettanin offre un approfondimento in materia di progettazione delle installazioni rilevanti dal punto di vista del rischio inquinamento.

A chiudere le consuete segnalazioni di eventi e convegni.

Vi auguro buona lettura e di trascorrere delle serene vacanze.

GIOVANNI FAGLIA
Responsabile Pool Inquinamento



Il punto di vista del Risk Manager

Intervista a Paola Radaelli

Responsabile Trading & Risk Management di LGH

Le attività svolte da LGH sono molto diversificate: si passa dal ciclo idrico integrato (depurazione acque e distribuzione acqua potabile) al trattamento rifiuti (trattamento, stoccaggio provvisorio e definitivo, termovalorizzazione) alla produzione di energia elettrica. Quali sono i principali rischi ambientali di una società di servizi pubblici come LGH?

LGH è una multiutility operante nei comuni di Cremona, Franciacorta, Lodi e Pavia. I servizi presidiati sono servizi energetici (come distribuzione gas, teleriscaldamento e produzione di energia elettrica), servizi commerciali (come vendita gas, calore ed energia elettrica), servizi ambientali (come igiene urbana, smaltimento e trattamento rifiuti), servizi del ciclo idrico integrato nonché servizi minori.

Sono molteplici gli eventi che possono causare rischi: dai fenomeni meteorologici esterni, come terremoti o alluvioni, agli eventi improvvisi e di grandi dimensioni quali scoppi, incendi e guasti, agli eventi piccoli, magari impercettibili, quali, per esempio, lievi infiltrazioni che si protraggono nel tempo. Mentre i primi possono causare danni agli impianti immediatamente individuabili e verificabili, i secondi possono comportare nel tempo fenomeni di inquinamento progressivo. Altre cause di rischio sono legate ad eventuali anomalie dei processi. Da ultimo, ma non di minore importanza, sono i rischi derivanti dalle caratteristiche dei reflui e/o dei rifiuti trattati e/o messi a dimora definitiva, dal momento che queste caratteristiche non sono determinate dal Gruppo.

In considerazione della varietà degli eventi che possono originare rischi, il Gruppo si è dotato di un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l'Ambiente, la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro certificato OHSAS 18001:2007. In alcune società, per il momento, si è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2004. Questi Sistemi di Gestione hanno, tra gli altri, lo scopo di controllare, prevenire e ridurre i rischi di inquinamento. Questi Sistemi di Gestione e Prevenzione dei rischi sono curati dalla funzione Qualità Prevenzione e Protezione, indipendente dalla funzione di Risk Management. Forse è utile descrivere come queste due funzioni differiscono, ancorché legate da stretta collaborazione. La funzione Qualità, Prevenzione e Protezione cura direttamente i sistemi di gestione dei rischi oggetto di certificazione, come i rischi ambientali. Mentre il Risk Manager supporta il funzionamento del Comitato Rischi, che fornisce al top management un quadro di sintesi di tutti i rischi, compresi quelli oggetto di certificazione, i relativi controlli e trasferimenti. Nel contempo il Risk Manager cura il processo di gestione dei rischi operativi e di mercato non oggetto di certificazione e il trasferimento assicurativo dei rischi assicurabili.

A suo giudizio, esiste qualche differenza tra la figura del risk manager in un'impresa industriale classica rispetto ad una società di servizi come la vs. a capitale pubblico? Fornendo servizi pubblici si crea un rapporto stretto con il cittadino, questo comporta anche una maggiore attenzione sul piano della prevenzione e protezione rispetto ad un'impresa privata?



La funzione del Risk Manager, e delle altre funzioni di controllo interno, consiste nell'aiutare l'azienda a comprendere quali eventi possano causare rischi e, di conseguenza, suggerire possibili modalità di protezione delle persone e del Conto Economico. Purtroppo i rischi nel tempo si possono trasformare in maggiori costi o minori ricavi, quindi l'adozione di un'adeguata protezione può prevenire o ridurre tali maggiori costi o minori ricavi. Inoltre una migliore consapevolezza dei rischi permette all'azienda di perseguire, ove possibile, una remunerazione maggiore a fronte di maggiori rischi. Poiché la necessità di massimizzare i risultati di Conto Economico è comune a tutte le società, non dovrebbero pertanto esserci differenze significative nei compiti del Risk Manager di un'azienda industriale rispetto a quelli del Risk Manager di un'azienda di servizi il cui capitale è posseduto da Comuni.

Per questi motivi ritengo che la funzione di Risk Manager sia necessaria a tutte le società di capitali, pur riconoscendo che società con business differenti possano aver bisogno di competenze differenti per svolgere la stessa funzione; ed ancora, alcune società possono differire da altre per l'orizzonte temporale entro il quale si prefiggono di raggiungere i propri obiettivi. Quando una società è sensibilizzata, per vari motivi, a ritorni economici nel brevissimo periodo, si può riscontrare una minore sensibilità, o priorità, alle problematiche di risk management. Infatti, chi investe in prevenzione e protezione potrebbe avere un beneficio nel medio-lungo periodo. Da questo punto di vista, quando un Comune è proprietario di una società che opera nel proprio territorio, quasi certamente adotterà orizzonti temporali di medio-lungo periodo e sarà portato a sostenere le attività di prevenzione e protezione sia come tutela per la cittadinanza, sia come difesa del conto economico dell'azienda stessa.

Nella sua attività professionale si sono verificati eventi di particolare interesse (incidenti, rischi di complessa valutazione a priori) che può essere interessante condividere con i ns. lettori o che le sono poi stati di particolare aiuto od utilità? Ad es. nel recente inquinamento del fiume Lambro è stato coinvolto anche un importante impianto di depurazione: in una valutazione ex ante sicuramente era complesso immaginare un rischio simile...

Ovviamente non è possibile prevedere tutti gli eventi, soprattutto quelli che non si sono mai verificati in passato. Inoltre nella mia esperienza professionale ho riscontrato che non è sempre facile individuare, dimostrare o quantificare le responsabilità specifiche di ciascun soggetto e non è sempre facile ottenere le risorse finanziarie per provvedere tempestivamente al ripristino senza gravare eccessivamente sui flussi di cassa aziendali. Per prevenire e/o gestire al meglio situazioni di emergenza il Gruppo LGH predispone un Piano di Monitoraggio Ambientale, un Piano delle Emergenze e, adottate le necessarie misure di prevenzione dei rischi, trasferisce all'assicuratore il rischio assicurabile. In caso di sinistro l'assicuratore fornisce le risorse finanziarie per fare fronte all'emergenza e può contribuire all'accertamento stragiudiziale delle responsabilità.

Quale processo decisionale vi ha portato alla scelta di assicurare i vostri rischi ambientali con una polizza dedicata?

Come già precedentemente spiegato, oltre ad aver investito metodicamente in politiche di prevenzione e protezione, il management ha anche deciso di trasferire al mercato assicurativo i rischi ambientali assicurabili. La modalità più completa di trasferimento di questo tipo di rischio è una polizza dedicata, in quanto, purtroppo, il rischio di inquinamento è escluso, in tutto o in parte,



da molte polizze, quindi questi eventi possono diventare una esposizione seria a carico del Conto Economico aziendale. Per questo motivo il Gruppo ha deciso di stipulare la polizza inquinamento, che permette di assicurare sia i rischi di inquinamento improvviso, sia i rischi di inquinamento progressivo. Inoltre è stata dedicata particolare attenzione a non interrompere il periodo retroattivo di efficacia della copertura.

In Italia sono centinaia le discariche, gli inceneritori, i depuratori, le reti fognarie, i centri di stoccaggio pubblici e privati privi di una copertura assicurativa per i rischi ambientali (le fidejussioni imposte dalla legge svolgono infatti ben altra funzione): quale consiglio si sente di dare ai suoi "colleghi" che forse sottovalutano i rischi ambientali?

Condivido pienamente l'impostazione attuata da LGH e quindi non posso che suggerire di seguirla.

Perché a suo avviso le polizze inquinamento sono così poco diffuse in Italia sia nel settore pubblico che privato? È un problema di cultura del rischio, di scarsa conoscenza delle assicurazioni od altro? C'è qualcosa che gli assicuratori potrebbero fare per migliorare la diffusione dei prodotti ?

Ritengo che prodotti assicurativi indirizzati alla protezione dei danni causati dall'inquinamento potrebbero avere una maggiore diffusione, se rappresentassero una vera soluzione al problema. Quindi se le aziende avessero la consapevolezza che questo prodotto assicurativo permette effettivamente di trasferire la maggior parte dei rischi da inquinamento e che l'assicuratore li affianca nell'analisi del rischio. Sicuramente possono contribuire significativamente iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sui rischi di danni causati dall'inquinamento e sul sempre maggiore rigore normativo, illustrando però nel contempo le soluzioni assicurative disponibili.



Rischio inquinamento e Case History

Progettazione delle installazioni rilevanti dal punto di vista del rischio inquinamento nel settore manifatturiero

Contributo di
Massimo Bettanin

A.D. di ERM Italia

Il recente disastro del Golfo del Messico, che ha coinvolto pesantemente la BP, ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale le possibili conseguenze che una gestione non adeguata di determinate attività può comportare sull'ambiente. Tuttavia, come già evidenziato in passato, il rischio inquinamento, soprattutto con riferimento al suolo, alla falda ed ai corsi d'acqua, non è prerogativa di imprese di grosse dimensioni che svolgono attività classificate come pericolose. Al contrario, l'esperienza maturata da ERM in più di vent'anni di consulenza ambientale dimostra che anche aziende manifatturiere di piccole dimensioni possono generare un impatto ambientale significativo con rilevanti conseguenze di carattere finanziario e reputazionale. L'analisi dei fattori di rischio riscontrati più frequenti permette di comprendere meglio questa tesi.

La maggior parte dei casi sui quali ERM è stata chiamata ad intervenire, sono stati causati da rilasci non controllati, gradualmente od improvvisi, di prodotti inquinanti da:

- installazioni interraste come serbatoi, macchinari e reti fognarie;
- installazioni fuori terra come serbatoi e tubazioni;
- contenitori mobili quali fusti e cisternette, durante le attività di stoccaggio e soprattutto movimentazione.

Come si può notare da questo breve elenco, si tratta di sorgenti di rischio che sono diffuse in qualsiasi azienda di medie e piccole dimensioni, e che possono determinare inquinamenti del suolo e delle acque la cui bonifica può facilmente richiedere qualche milione di euro.

Su tali fonti di rischio possono intervenire diversi fattori interni che, se non correttamente gestiti, possono incrementare l'effettivo livello di rischio e che possono essere così sintetizzati:

- errori in fase di progettazione con conseguenti difetti tecnici;
- mancanze in fase di costruzione o installazione e di collaudo;
- gestione e manutenzione carenti.

Vanno considerati anche i fattori esterni all'organizzazione che possono influenzare pesantemente il livello di rischio e di cui l'azienda dovrebbe essere consapevole. Fondamentalmente, si tratta di capire se vi sono recettori sensibili sui quali l'eventuale rilascio incontrollato di prodotto può andare ad impattare. Si pensi, a titolo di esempio, alla presenza di:

- pozzi di emungimento acque ad uso potabile o irriguo;
- corsi d'acqua di particolare pregio naturalistico o le cui acque vengono utilizzate per irrigazione o ittiocoltura;
- riserve o parchi naturali;
- aree residenziali, ospedali, scuole;
- aree ad alta frequentazione di pubblico, di particolare pregio culturale, destinate a uso ricreativo o turistico;



- linee ferroviarie;
- complessi industriali ad alto rischio.

In questo articolo, vorrei fare un breve richiamo alla progettazione, un processo aziendale che, con riferimento ai temi in oggetto, può avere, se non ben impostato e condotto, importanti ripercussioni in termini di rischio per l'ambiente.

Una corretta progettazione delle installazioni sopra menzionate dovrebbe considerare alcuni principi fondamentali comprendenti sia le installazioni sia i relativi sistemi di contenimento secondario delle eventuali perdite.

In linea generale, le scelte progettuali dovrebbero, ove possibile, privilegiare le installazioni fuori terra rispetto a quelle interrato il cui controllo, verifica e manutenzione risultano più difficili. Se si è costretti a ricorrere ad installazioni interrato è fondamentale prevedere sistemi a doppia tenuta (ad es. serbatoi a doppia parete), meccanismi di identificazione delle perdite (ad es. presenza di gas in pressione tra le due pareti del serbatoio), la possibilità di ispezione visiva, particolarmente utile per le reti fognarie destinate al convogliamento di liquidi pericolosi e, se possibile, sistemi di contenimento delle eventuali perdite (ad es. il posizionamento delle aste fognarie all'interno di un cunicolo ispezionabile). Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata ai sistemi di protezione dall'aggressione chimica del suolo e alle correnti vaganti spesso presenti nel terreno e responsabili di importanti fenomeni corrosivi e per la cui neutralizzazione devono essere previsti adeguati sistemi di protezione catodica.

Per quanto riguarda le installazioni fuori terra, in fase di progettazione si devono prevedere, oltre all'utilizzo di materiali adeguati in funzione dei prodotti contenuti e affidabili sistemi di controllo dei livelli, anche idonei sistemi di protezione dagli agenti atmosferici e appropriati sistemi di contenimento delle perdite che devono essere:

- di volume adeguato;
- correttamente impermeabilizzati in funzione delle caratteristiche chimiche dei liquidi stoccati. La corretta impermeabilizzazione della pavimentazione di un bacino/canalina di contenimento rappresenta un aspetto frequentemente sottovalutato dai progettisti con conseguenze negative sia sulla gestione delle installazioni (che richiedono maggiori controlli e manutenzioni) sia sulla effettiva mancata tenuta in caso di spandimenti;
- dotati di sistemi idonei per l'evacuazione delle acque meteoriche (nel caso in cui le installazioni non siano protette dagli agenti atmosferici);
- attrezzati con sistemi per la segregazione dei prodotti non compatibili (ad es. acidi e basi).

Particolare attenzione va dedicata dal progettista alla baia di carico-scarico, un'attività spesso trascurata. Vale la pena ricordare che molti dei fenomeni di inquinamento avvengono durante tali operazioni che frequentemente sono svolte su aree non adeguatamente attrezzate e protette. In generale quanto indicato per le installazioni fuori terra vale anche per le baie di carico-scarico che dovrebbero essere concepite come veri e propri bacini di contenimento, di volume adeguato, opportunamente impermeabilizzate e per le quali, ancor più che per gli stoccaggi, va sempre previsto un idoneo e funzionale sistema di



evacuazione delle acque meteoriche che dovrebbe essere facilmente segregabile durante le operazioni di carico-scarico o in situazioni di emergenza. Le valvole di carico-scarico devono essere sempre posizionate all'interno del bacino di carico-scarico, diversificate e dotate di sistemi di lucchettatura per ridurre al minimo il rischio, spesso dovuto ad errore umano, di scaricare un prodotto in un serbatoio non corretto con conseguenze potenzialmente disastrose.

Infine, da un punto di gestionale, una corretta attività di progettazione dovrebbe essere adeguatamente regolamentata prevedendo

- l'adozione di una metodologia (ad es. mediante check-list) di controllo volta a identificare preventivamente tutti i possibili rischi ambientali da tenere in considerazione in fase di progettazione e
- appropriati livelli di coinvolgimento e revisione lungo tutto il processo della progettazione da parte delle funzioni aziendali interessate come, ad esempio, i responsabili operativi delle installazioni (ad es. Logistica e/o Produzione), i responsabili della manutenzione e il responsabile ambientale dell'azienda.

Tutto questo al fine di evitare errori in fase di progettazione che generalmente impattano la gestione operativa (che richiede maggiori controlli e manutenzioni) e, al tempo stesso, aumentano drasticamente il livello di rischio di inquinamento.

Sentenze e approfondimenti legislativi

Il diritto delle associazioni ambientaliste al risarcimento dei danni patiti a causa del degrado ambientale. Breve commento alla sentenza della corte di cassazione, sez.III penale, 16.04.2010 (ud. 11.2.2010), n.14828.
Contributo di Angelo Merlin Sinthema, Professionisti Associati

La partecipazione al processo penale delle associazioni di protezione ambientale è sempre stato, anche con l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, uno dei temi più dibattuti avente rilevante riflesso pratico nella quotidiana gestione della giustizia in materia di applicazione delle norme a tutela dell'ambiente.

La dottrina giuridica si è divisa tra la tesi che riconosce, alle associazioni di protezione ambientale, soltanto la facoltà di intervenire ai sensi dell'art.91 c.p.p. con funzioni di "accusa privata sussidiaria" (assumendo quindi la veste di meri soggetti processuali che non formulano conclusioni nè propongono domande e possono chiedere il rimborso solo delle spese di giudizio) e l'opinione di quanti ritengono tali associazioni legittimate anche a costituirsi parte civile, per ottenere il risarcimento del danno (patrimoniale o non) patito.

Ancora più articolate si sono presentate negli anni - le posizioni della giurisprudenza della Suprema Corte che, però, ha costantemente riconosciuto il diritto al risarcimento in capo alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della Legge 8 giugno 1986 n.349 art.13, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle loro finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto dell'ambiente, diritto fondamentale di ogni uomo e valo-

re di rilevanza costituzionale¹.

Con la sentenza in commento la Cassazione ha stabilito che tutte le associazioni, riconosciute e non, possono costituirsi parte civile qualora abbiano subito la lesione di un diritto soggettivo (o di un interesse giuridicamente rilevante) da un'azione criminosa che ha come ricaduta un danno ambientale (nel caso affrontato dalla Corte erano contestati al legale rappresentante di una Società autorizzata al trattamento e smaltimento dei rifiuti, diverse ipotesi contravvenzionali per aver gestito l'impianto in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni amministrative)

La possibilità di costituzione di parte civile nel processo penale può essere riconosciuta, per la sentenza in commento, alle seguenti condizioni:

1. le associazioni debbono essere “*esponenziali di interessi ambientali*” concretamente individualizzati, cioè, di **interessi collettivi legittimi**. Pertanto non sono legittimati a costituirsi parte civile le associazioni quando l'interesse perseguito sia quello genericamente inteso dell'ambiente o, comunque, un interesse che, per essere caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, resta diffuso e, come tale, non proprio del sodalizio e non risarcibile. Quando, invece, l'interesse all'ambiente non rimane una categoria astratta, ma si concretizza in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo, esso cessa di essere comune alla generalità dei consociati. In questo caso, le associazioni sono centri di tutela e di imputazione dell'interesse collettivo all'ambiente che, in tal modo, cessa di essere diffuso e diviene “*soggettivizzato e personificato*”. Quindi affinché una associazione possa essere considerata esponenziale di un interesse della collettività, è necessario che la stessa dimostri: (a) di essere radicata nel territorio anche attraverso sedi sociali; (b) di essere rappresentativa di un gruppo significativo di consociati, (c) la continuità del suo contributo a difesa del territorio.

2. le associazioni ambientaliste non possono costituirsi parte civile al fine di chiedere la liquidazione del danno ambientale di natura pubblica (che spetta, ai sensi dell'art.311, comma 1°, del D.Lgs. n.152/2006 allo Stato nella persona del Ministro dell'Ambiente²), **ma possono agire in giudizio** - in virtù del principio fondamentale in tema di danno ingiusto contenuto all'art.2043 del c.c. - **per il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale³.**

La molteplicità, quindi, dei danni risarcibili a fronte di un “fatto-reato” in materia ambientale, impone alle imprese industriali di ripensare alle proprie strategie organizzative e gestionali per migliorare la logica di prevenzione e controllo. E, nella logica della prevenzione, sarà indispensabile ricorrere (oltre all'implementazione dei sistemi di gestione ambientale) anche agli strumenti assicurativi messi a disposizione dagli operatori del settore.

NOTE

¹ — Cfr. Cass.pen., sez.III, 16.9.2008 (ud. 21.5.2008), n.35393 in Cass.pen., n.10, 2009, pag.3897 e ss.

² — In questo senso vedasi anche Cass.pen., sez.III, 15.1.2007, n.554.

³ — Conforme a quanto statuisce Cass.pen., sez.III, 11.1.2010 (ud. 28.10.09), n.755.



News

La mediazione conciliativa prevista dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010: quale ruolo per l'assicuratore?

Contributo di Italo Partenza

Studio Legale Boglione

L'entrata in vigore del D.lgs. 28/2010 – come noto occorrerà attendere la prossima primavera per l'applicabilità dell'art.5 che prevede l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione – pone ed impone una serie di riflessioni all'intero mondo assicurativo, richiamando al tempo stesso le Compagnie di assicurazione ad una particolare attenzione a tematiche ad oggi non sempre al centro dell'attenzione.

A questo proposito occorre infatti ricordare che la procedura conciliativa riguarderà, fra le varie materie, anche i contratti assicurativi sicché prima ancora dell'esperimento dell'eventuale arbitrato previsto in polizza si porrà probabilmente la necessità, per la Compagnia, di affrontare in caso di contestazioni in merito all'operatività della garanzia, il tentativo di conciliazione promosso dall'assicurato.

La forma di mediazione scelta dal legislatore si pone in una posizione intermedia fra il modello anglosassone (*facilitative mediation*), nel quale il mediatore è essenzialmente un facilitatore che aiuta le parti a raggiungere una loro soluzione compositiva attraverso il superamento dei conflitti anche emotivi sottostanti, ed una soluzione più vicina al modello "arbitrale" nel quale il mediatore o meglio – in questo caso il conciliatore – valutate le rispettive posizioni prende posizione rispetto ad esse spingendosi anche a formulare proposte.

Dal 20 marzo 2011, quindi il tentativo di conciliazione presso gli organismi accreditati, già possibile dallo scorso marzo, costituirà condizione di procedibilità nelle seguenti materie (art. 5.1):

- Condominio
- Diritti reali
- Divisione
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione
- Comodato
- Affitto di aziende
- Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (RC auto); da responsabilità medica; da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari

Il tentativo obbligatorio di conciliazione non troverà applicazione all'azione civile nel processo penale (art. 5.4) ed ai procedimenti per ingiunzione (fino alla pronuncia delle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione), per convalida di licenza o sfratto (fino al mutamento del rito ex art 667 c.p.c.), possessori (fino alla pronuncia dei provvedimenti ex art. 703 comma III c.p.c.), di opposizione o incidentali di cognizione nell'esecuzione forzata ed a quell in camera di consiglio. La mediazione inoltre non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari (art. 5.3).

La procedura di mediazione dovrà essere avviata tramite il deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione accreditato (artt. 4.1 e 4.2). Il responsabile dell'organismo designerà un mediatore e fisserà l'incontro non oltre quindici giorni dal deposito della domanda (art. 8.1).

L'organismo di mediazione è scelto dalla parte istante o determinato nel con-



tratto. La scelta dell'organismo comporta l'accettazione del regolamento, delle indennità e della nomina del mediatore, tra quelli ad esso iscritti, che sarà fatta dal responsabile dell'organismo. Non esistono al momento criteri di competenza territoriale (circostanza questa ampiamente e giustamente stigmatizzata dal Consiglio Nazionale Forense). In tema di litis pendenza è competente l'organismo al quale è stata presentata la prima (art. 4.1). Il procedimento di mediazione ha una durata massima in ogni caso non superiore a quattro mesi dal deposito della domanda (art. 6.1).

A decorrere dalla data di comunicazione alle parti, l'istanza di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza (art. 5.6).

Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Il verbale di accordo può divenire titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12). Se l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Alla parte che ha rifiutato la proposta del mediatore, anche se vittoriosa, il giudice può addossare talune conseguenze economiche del processo (art. 13).

Le procedure di mediazione potranno essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione saranno disciplinati in uno specifico decreto ministeriale (artt. 16, 18 e 19) ed il Ministero della giustizia provvederà all'accreditamento degli enti deputati all'erogazione della formazione dei mediatori inseriti nelle liste degli organismi accreditati (art. 16).

La figura del mediatore apre uno dei temi maggiormente attraenti dell'intera questione conciliativa, perché come costantemente sperimenta chi si occupa di liquidazione di sinistri complessi – la conciliazione altro non è che la formalizzazione giuridica di una composizione di interessi che può avere richiesto una preventiva composizione delle emozioni delle parti sottese al conflitto ed alimentatesi in esso, sicché la mediazione rappresenta un metodo che talvolta può rendersi necessario per il raggiungimento della fase conciliativa.

Se infatti la mediazione è purtroppo vista da molti come un possibile "flop" al pari di analoghe iniziative in ambito di ADR (*Alternative Dispute Resolution*) o di deflazione del contenzioso (si pensi al tentativo di conciliazione in ambito giuslavoristico), è pur vero che essa deve intendersi anche e soprattutto quale concreta chance per un diverso approccio ai conflitti, che veda l'accesso alla giurisdizione sussidiario alle ADR e non il contrario.

In questo ambito appare assolutamente opportuno che le Compagnie riflettano sull'opportunità rappresentata da una soluzione dei possibili conflitti con gli assicurati che offra altresì la possibilità di evitare gli ingestibili tempi di un contenzioso giudiziale ed al tempo stesso che permetta di evitare che il conflitto stesso deteriori irrimediabilmente il rapporto commerciale con l'Assicurato. Finalizzato, infatti, al chiaro obiettivo di deflazionare il sistema giudiziario civile l'istituto può rappresentare per le Compagnie un'occasione per affrontare in modo alternativo e meno costoso tematiche conflittuali per le quali il contenzioso rappresenta comunque un rischio ed un costo preferibilmente da evitare.

In questo senso l'individuazione di figure professionali abilitate ad un dialogo



conciliativo e la previsione in polizza di una specifica e preventiva individuazione dell'organismo mediativo appaiono in prospettiva quanto mai scelte opportune in quanto consentono da un lato la formazione di competenze specifiche volte alla soluzione stragiudiziale di conflitti (e quindi al risparmio di tutti i costi, non solo giudiziali, legati alle situazioni di scontro) dall'altro il superamento della soluzione arbitrale, di fatto scarsamente utilizzata, con la preventiva e consensuale adesione ad un procedimento previsto come obbligatorio dal legislatore.

Allo stato attuale è certamente rischioso avventurarsi in previsioni su quanto l'istituto influenzerà la gestione di sinistri complessi come quelli, ad esempio, che riguardano la responsabilità da inquinamento, ma è certo che la possibilità che sia il contratto stesso a definire preventivamente a quale organismo mediativo le parti si dovranno rivolgere rappresenta una chance per le Compagnie per definire anticipatamente un luogo ove eventuali conflittualità createsi con l'assicurato potranno trovare preventiva e conveniente composizione.

La cultura della mediazione rappresenta infatti un valore aggiunto nella gestione dei sinistri complessi rispetto ai quali proattività, rapidità istruttoria ed alta professionalità degli operatori costituiscono le chiavi di successo e di redditività: l'esistenza di un procedimento mediativo - conciliativo enfatizza ancor di più la necessità di competenze professionali capaci di acquisire tempestivamente le informazioni rilevanti e di saper gestire con efficacia le relazioni con l'assicurato anche in presenza di situazioni conflittuali.

E' una sfida che le Compagnie non possono non raccogliere e che inizia con l'adeguamento delle polizze attraverso la preventiva individuazione di un organismo conciliativo e con l'erogazione di specifica formazione al personale che potrebbe essere chiamato a partecipare attivamente alle procedure conciliative.

31.05.10 - SENATO: LA TUTELA PENALE D'AMBIENTE ENTRERÀ NEL DECRETO LEGISLATIVO 231

In forza della Legge Comunitaria 2009, approvata definitivamente dal Senato il 12 maggio e non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, entro gennaio-marzo 2011 i reati diretti alla tutela penale d'ambiente saranno introdotti tra i reati presupposto di cui al Decreto Legislativo 231/2001 (responsabilità da reato delle imprese).

L'articolo 19 comma 2 lettera a) conferisce infatti la delega al Governo ad emanare entro 9 mesi dalla entrata in vigore della Legge uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Il Governo dovrà realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti e attenersi, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;



b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

Eventi, Convegni e Pubblicazioni

Vi segnaliamo una selezione di convegni, corsi e pubblicazioni riguardanti il rischio inquinamento e le problematiche ambientali. A cura del Pool Inquinamento

Vi segnaliamo una selezione di convegni, corsi e pubblicazioni riguardanti il rischio inquinamento.

EVENTI

→ **Remtech "4° Salone sulle Bonifiche dei siti contaminati e sulla Riquilificazione del Territorio"** 21-22-23 Settembre in Fiera a Ferrara, nell'ambito della Fiera vi segnaliamo il Convegno del 23/09/2010 "*Valorizzazione economica e rilancio produttivo dei siti inquinati*"

→ **Ravennaz2010 "Festival su rifiuti, acqua, energia; tre giorni di incontri di tipo informativo - formativo dedicati alle tematiche tecnico-economiche"**, 29-30 Settembre e 1 Ottobre a Ravenna.

PUBBLICAZIONI

→ "**Bonifica dei siti inquinati**" di *Marco Mendola e Lorenzo Morra*, Dei Editore, 2010.